XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1729

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BIONDI

Modifica all'articolo 335 del codice di procedura penale in materia di informazione ai cittadini danneggiati da reato circa le indagini svolte per individuare i colpevoli

Presentata il 9 ottobre 2001

Onorevoli Colleghi! – La situazione dell'ordine pubblico in Italia ha ormai raggiunto livelli intollerabili sia per l'elevato numero di reati commessi sia per l'elevato tasso di impunità che caratterizza la loro repressione. I dati disponibili al riguardo sono a dir poco sconfortanti e rendono l'idea del difficile periodo che stiamo attraversando senza bisogno di particolari commenti. Prendendo come riferimento solo gli anni novanta (se si risale più indietro la situazione comunque non cambia), sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), si può constatare che i delitti denunciati per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale sono stati rispettivamente: 1.998.074 nel 1990, 2.817.063 nel 1991, 2.740.891 nel 1992, 2.679.968 nel 1993, 2.792.742 nel 1994, 2.938.081 nel 1995, 2.974.042 nel 1996, 2.856.302 nel 1997.

Nello stesso periodo il numero di condannati per delitti è stato il seguente: 118.116 nel 1990, 158.264 nel 1991, 177.362 nel 1992, 193.275 nel 1993, 206.631 nel 1994, 204.481 nel 1995, 245.422 nel 1996, 292.980 nel 1997.

Dai dati sopra riportati si evince che il numero dei procedimenti penali che portano alla effettiva condanna dei colpevoli è veramente irrisorio rispetto a quelli denunciati: le percentuali sono veramente basse e ciò indica un elevatissimo tasso di impunità.

Da più recenti dati si ricava che nel 1998 sono stati commessi 2.440.754 delitti fra i quali 1.478.221 furti e 37.782 rapine. Sulla base dei dati sopra riportati non è difficile prevedere che gran parte di questi reati siano destinati a rimanere impuniti. Questa situazione determina un crescente sentimento di sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Sul punto è opportuno precisare che la tutela dell'ordine pubblico nel sistema normativo italiano è ancorata ad una concezione di carattere prettamente pubblicistico, legata ad un'idea dello Stato quale titolare del diritto alla difesa sociale. È, al contrario, lasciato un poco nell'ombra, almeno nella fase investigativa, il fatto che tramite la repressione dei reati si attua altresì la tutela di una pluralità di diritti ed interessi, garantiti spesso a livello costituzionale, che fanno capo ai cittadini. Esaminando il nostro ordinamento giuridico, non è difficile notare una certa carenza di norme che permettono alle vittime dell'attività criminale di controllare il lavoro svolto dalle istituzioni cui è affidata la tutela dei loro diritti durante la fase delle indagini preliminari. La persona offesa dal reato, una volta avviate le indagini con una denuncia od una querela, non può fare altro che restare in attesa, con limitati poteri di stimolo e senza alcun reale potere di controllo e di difesa contro eventuali lentezze ed omissioni delle autorità preposte.

Nella realtà giudiziaria capita spesso, soprattutto quando si tratta di reati contro il patrimonio, che le persone offese da un reato siano tenute all'oscuro durante tutta la fase investigativa, senza sapere nulla sullo stato di avanzamento delle indagini, salvo (in pochi casi) essere avvertite quando è disposta l'archiviazione.

Pur non volendo mettere in discussione l'impegno delle Forze dell'ordine e della magistratura, che frequentemente si trovano ad operare in una situazione di disagio per carenza di mezzi e per sovraccarico di lavoro, non si può tuttavia ignorare la scarsa fiducia che si determina nei cittadini che vedono, dopo un certo periodo di tempo e senza alcuna esauriente spiegazione, finire in un nulla di fatto le denunce e le querele presentate. Anzi, sarebbe poco realistico nascondere che in molti casi sono le stesse Forze dell'ordine che, in via del tutto confidenziale, avvertono preliminarmente i cittadini che non si giungerà ad alcun risultato.

La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di porre rimedio, almeno in parte, a questa carenza legislativa: con la modifica proposta all'articolo 335 del codice di procedura penale è infatti sancito, entro un periodo di tempo ragionevole dalla presentazione della denuncia o della querela, il diritto della persona offesa dal reato ad essere informata intorno al lavoro investigativo svolto, in modo da poter operare un concreto controllo su come gli organismi preposti dallo Stato allo svolgimento delle indagini si siano attivati per tutelare i suoi interessi ed suoi diritti.

La necessità di fornire una relazione scritta e documentata sul lavoro realmente svolto e di informare i più diretti interessati costituirà un importante deterrente contro possibili inerzie ed omissioni che purtroppo talvolta caratterizzano la fase investigativa relativa a numerosi reati. Ciò consentirà inoltre di mitigare il sentimento di diffusa rassegnazione provato dalla maggioranza delle vittime dei reati. Il tutto senza portare pregiudizio al segreto investigativo, che potrà essere opposto nei casi di effettiva necessità.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
- « 3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato deve essere documentalmente informata, a cura dell'autorità che ha in carico il procedimento, circa lo stato delle indagini, nonché sulle attività svolte per la individuazione del o dei responsabili ».



<u>Lire 500 = € 0,26</u>

14PDL0018930